

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI CLIVIO PROVINCIA DI VARESE Via delle Sorgenti n.5 - 21050 (VA) Tel. 0332 486149 Fax 0332 485005 PEC: comune.clivio@pec.regione.lombardia.it</p>	<p style="text-align: center;">DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 13.11.2024</p>
---	--	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 63 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13.11.2024

OGGETTO: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEденZE DI PERSONALE ED ART. 33 COMMA 2 D.LGS. 30/3/2001 N. 165 - ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **treddici** del mese di **novembre** alle ore **12.30** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Giuseppe Galli, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

GALLI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
AMISANO MATTEO	VICE SINDACO	Presente
PATRIZIA ZAMBRANO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti: 3

Totale assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa Carla Amato, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Giuseppe Galli, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEденENZE DI PERSONALE ED ART. 33 COMMA 2 D.LGS. 30/3/2001 N. 165 - ESAME ED APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto l’art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, secondo cui gli Enti Locali provvedono *“all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*.

Visto l’art. 91, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, secondo cui *“gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare delle nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n° 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.”*

Visto l’art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette.

Visto l’art. 6, commi 1, 2, 3 e 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*, come recentemente modificato dal D. Lgs. 25.05.2017 n.75, secondo cui:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate

sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

OMISSIS

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”.

Visto l'art. 6 ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”, come recentemente introdotto dal D. Lgs. 25.05.2017 n.75, secondo cui:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”.

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/7/2018 recante le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale;

Considerato che il Programma triennale del fabbisogno di personale ed in particolare il relativo elenco annuale è un atto complesso che sintetizza tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane che si intendono realizzare nell'arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno.

Rilevato che il Comune di Clivio, ai sensi dell'art.31, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di Stabilità 2012), è soggetto all'applicazione del disposto di cui all'art.1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007) - nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 del D.L. 24.06. 2016 n. 113, conv. con mod. nella Legge 07.08.2016 n. 160, che così recita:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) (previsione abrogata);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Visto l'art.1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità2016)*”, come da ultimo modificato dall'art.22 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, che ha introdotto vincoli alle capacità (o facoltà) assunzionali correlati alla sostituzione del personale cessato (cd. turn over), che con i prossimi esercizi sono destinati ad essere meno incisivi, seppur cogenti, permettendo un maggior grado di autonomia ai Comuni nell'organizzare le proprie strutture e servizi in modo da corrispondere più adeguatamente ai bisogni dei cittadini e delle comunità amministrare. Si evidenzia come il 2018 sia l'ultimo anno in cui è stata applicata la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta, per il triennio 2016-2018, dal precitato art. 1, comma 228, L. n. 208/2015). Di conseguenza, a partire dal 2019, ha riacquisito piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, determinando il superamento delle limitazioni al turn over ed elevando la capacità assunzionali al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Visto l'art. 1, comma 707, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), secondo cui, a decorrere dal 2016, “*cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali*”.

Visto l'art. 1, comma 762, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha chiarito il nuovo regime di limitazioni delle spese di personale alla luce della cancellazione del patto di stabilità interno, stabilendo: “*Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno*”. Di conseguenza, gli Enti già soggetti al Patto di Stabilità Interno, quale è il Comune di Clivio, continuano a dover rispettare le norme contenute nell'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della Legge 296/2006 (contenimento della spesa rispetto alla media del triennio 2011-2013).

Visto l'art. 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii., che sancisce in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di provvedere annualmente alla rilevazione delle situazioni di soprannumero nonché delle eccedenze di personale. La mancata effettuazione della ricognizione annuale del personale, finalizzata a rilevare situazioni di soprannumero o eccedenze, comporta il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, pena la nullità degli atti in essere ed è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Considerato che il Comune di Clivio non versa in una situazione di eccedenza di personale. Per “eccedenza di personale”, come chiarito dalla Circolare n.4 del 28.04.2014 del Ministero per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione, si intende la “*situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali di riferimento*”.

Considerato che il Comune di Clivio non versa in una situazione di soprannumerarietà. Per “soprannumerarietà”, come chiarito dalla Circolare n.4 del 28.04.2014 del Ministero per la Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione, si intende la “*situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree*”.

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 10.04.2017, concernente ai sensi dell’art.263, comma 2, D. Lgs.267/2000, l’individuazione per il triennio 2017-2019 della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per gli Enti locali nonché i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica. In base al suddetto Decreto Ministeriale, il rapporto tra dipendenti - popolazione nei Comuni, come Clivio, rientrante alla data del 31.12.2017 nella classe demografica da 1000 ab. a 1999 ab. è pari ad 1 dipendente per ogni 128 abitanti.

Visto l’articolo 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010 n. 78, convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122, come recentemente integrato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Chiarito che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2025-2027, il ricorso all’utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 03/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l’approvazione dell’organigramma funzionale dell’Ente.

Visto il Bilancio previsionale per il triennio 2025-2027 in corso di predisposizione.

Richiamata la propria Deliberazione n. 46 del 17/11/2023 ad oggetto “Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026 e piano occupazionale anno 2024. Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ex art. 33, comma 2, D.LGS. 30/03/ N. 165. Esame ed approvazione”.

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 24 del 12/4/2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026.”

Considerato che a legislazione attuale i limiti di riferimento vigenti in merito alle spese di personale per il Comune di Clivio risultano essere i seguenti:

50% del lavoro flessibile 2009	€ 6.924,54
Salario accessorio del 2016	€ 56.924,64
Media del triennio 2011/2013	€ 385.048,14

Verificato che la spesa prevista e stimata per il 2025 al netto sia degli ultimi aumenti contrattuali che di quelli presunti rispetta i limiti di cui sopra;

Considerato che con riferimento al D.M. 17/3/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” l’ente si colloca al di sotto della
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 13.11.2024

soglia massima prevista per la fascia di appartenenza (limite 28,6% - valore determinato per il Comune di Clivio 27,31%);

Visto l'art.19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002), secondo cui “*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”.

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di dare atto che l'attuale assetto organizzativo dell'ente risulta così articolato:

AREA	N. DIPENDENTI	CAT.	NOTE
Affari generali	1 funzionario elevata qualificazione 2 istruttori	ex D ex C	Il servizio di gestione della biblioteca è stato esternalizzato con utilizzo di personale di una cooperativa per n.ro 8 ore settimanali
Finanziaria	1 funzionario elevata qualificazione 1 operatore esperto	ex D ex B	Part-time 18 ore (esteso a 29 ore fino al 6/5/2025 per convenzione con il Comune di Saltrio)
Tecnico manutentiva	1 funzionario elevata qualificazione	ex D	il servizio si avvale anche di n. 1 istruttore ex cat. C in convenzione con il Comune di Brusimpiano; la quota di compartecipazione a carico di Clivio è del 61,11% (22 ore settimanali) e di un'ulteriore convenzione con il Comune di Cantello per n. 1 istruttore ex cat. C per n.ro 14 ore settimanali.
Polizia locale	1 istruttore	ex C	Il servizio P.L. è gestito in forma associata con il Comune di Viggìù (capofila) e di Besano tramite convenzione approvata con delibera di Consiglio n. 44 del 16/12/2021; la quota di compartecipazione a carico di Clivio è del 20,00%. E' prevista la sostituzione del personale in servizio fino al 31/12/2024 e destinato al pensionamento mediante attingimento

			<p>alla graduatoria della procedura di selezione posta in essere dal Comune di Besano per analoga figura professionale o, in alternativa, mediante procedura di mobilità volontaria da altro ente.</p> <p>Il servizio si avvale di n. 1 messo Comunale dipendente del Comune di Cantello per n. 4 ore settimanali con incarico ai sensi art. 1, comma 557, L. n. 311/2004.</p>
Servizi sociali			<p>Il servizio sociale si avvale di n. 1 funzionario elevata qualificazione ex cat. D gestito in forma associata con il Comune di Saltrio (capofila) giusto delibera di Giunta n. 5 del 23/2/2023; la quota di compartecipazione a carico di Clivio è del 38,9%.</p> <p>Si prevede anche l'assunzione di n.ro 1 amministrativo per il triennio 2025/2027 in convenzione con altro ente e per n.ro 8 ore settimanali interamente finanziato con trasferimento fondi dalla Comunità Montana (ambito P.N.N.R.).</p>

2. di procedere, qualora si verificasse la necessità, alla sostituzione di personale per turnover a qualunque titolo nel rispetto dei vincoli giuridici ed economici del personale, sia part time che a tempo pieno.

3. Di dare atto che l'adozione dei successivi provvedimenti modificativi e/o attuativi del presente atto programmatico, ivi comprese le eventuali compartecipazioni alle maggiorazioni orarie richieste dagli altri enti per il servizio di P.L. convenzionato, restano comunque subordinati al rispetto della normativa vigente in materia di capacità assunzionali e di vincoli di spesa del personale, come definiti dalle norme richiamate in premessa.

4. Di dare atto altresì che il presente atto confluirà nell'adozione del P.I.A.O. nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in merito.

Con successiva, separata ed unanime votazione

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

II SINDACO
Giuseppe Galli

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Carla Amato